



CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI

VIA DELLA CONCILIAZIONE, 22 - 00193 ROMA
TEL. 6896143 - 68802847 - FAX 6896994

Ai Sigg.
Presidenti degli Ordini
Regionali dei Geologi

LORO SEDI

Roma, 31 gennaio 1994
Rif. P/CR.c/72

CIRCOLARE N. 2

**OGGETTO: Natura e conseguenze della sospensione dall'esercizio professionale
ex art. 14, II comma, lett. b) L. 25 luglio 1966, n. 616.**

Ai sensi dell'art. 14 della L. 25.7.1976, n. 616, il Consiglio Nazionale adottava, ed ora il Consiglio dell'Ordine adotta (per il combinato disposto dell'art. 9, I co., lett. b) e d) della L. 3.2.1963, n. 112, e del I co. dell'art. 4 della L. 12.11.1990, n. 339) le sanzioni disciplinari nei confronti dell'iscritto nell'albo o nell'elenco speciale che si comporti in modo non conforme alla dignità o al decoro professionale.

La legge prevede in particolare due ipotesi di sospensione dall'esercizio professionale di diritto (II co. dell'art. 14 cit.) conseguenti all'emissione di un mandato o di un ordine di cattura e a seguito della morosità per oltre 12 mesi del pagamento dei contributi all'Ordine.

L'inserimento di queste ipotesi nel II co. dell'art. 14 della L. 616/1966 dedicato alle sanzioni disciplinari, la identità degli effetti e delle conseguenze della sospensione in genere con la sospensione di diritto, ci confermano che le ipotesi particolari di sospensione di cui al II co. del citato art. 14 rientrano nel novero delle sanzioni disciplinari vere e proprie con tutti gli effetti relativi.

Ad ulteriore conferma soccorre l'ultima parte del II co. dell'art. 14 che prevede come "in queste ipotesi la sospensione non è soggetta a limiti di tempo". La espressa previsione della particolarità cronologica della sospensione di diritto di cui al II co. fa a maggior ragione ritenere, con argomentazione a contrariis, che per tutti gli altri aspetti la sospensione dall'esercizio professionale è istituito unitario sia per quanto riguarda il I che il II co. dell'art. 14 della L. 616/1966.

La natura giuridica di sanzione disciplinare della sospensione inflitta per morosità fa così conservare all'istituto il carattere punitivo proprio delle sanzioni e che comporta, di conseguenza, effetti sui diritti, ma non sui doveri.

Certamente l'esatta natura giuridica della sospensione è dibattuta in dottrina, in quanto, per certi versi, ritenendosi l'esercizio professionale caratteristica fondamentale dell'iscrizione all'albo può essere sostenuto che la sospensione dall'esercizio professionale (sia con riferimento al I che al II co. dell'art. 14 della L. 616/1966) corrisponda ad una sospensione dall'iscrizione all'albo e quindi dall'appartenenza all'ente professionale.

La dottrina prevalente però (Lega, Le libere professioni intellettuali nelle leggi e nella giurisprudenza, pag. 250, nota 91) ritiene che il professionista continui ad appartenere all'ente, dal quale si allontana solo

con la cancellazione o con la radiazione, e quindi il professionista stesso, ancorchè ad esso gli sia inibito l'esercizio professionale, resti vincolato ai doveri e alle regole deontologiche che, ovviamente, non si riferiscano direttamente all'esercizio professionale.

Ma l'eventuale continuazione di appartenenza all'ente, e quindi di iscrizione all'albo, se da un lato mantiene nei confronti dell'iscritto la persistenza di tutti i vincoli di carattere deontologico, non gli può consentire l'utilizzo di alcuno dei diritti che conseguono alla iscrizione.

Il professionista sospeso, anche nell'ipotesi di sospensione di diritto per morosità, non solo non potrà esercitare la professione, ma non potrà neppure attribuirsi il titolo professionale di Geologo negli atti e nella corrispondenza, e qualora l'Ordine o il Consiglio Nazionale dei Geologi provvedessero a pubblicare l'albo Regionale o Nazionale sarebbero tenuti a non apporvi il nominativo del sospeso, a guisa del nominativo del cancellato o del radiato, potendosi tutt'al più, rendere pubblico il nominativo solo con l'espressa specificazione che trattasi di nominativo di iscritto sospeso dall'esercizio professionale e senza la possibilità di esercitare la professione.

Tutto ciò in conformità al principio generale che il mancato pagamento delle quote associative equivale a infrazione disciplinare, trattandosi di violazione grave degli obblighi associativi (App.Torino 11.1.1950, Giur. It., 1950, 1,2,666).

Per altro va qui rilevato che la sanzione disciplinare della sospensione, anche per morosità, ha effetti ben diversi dalla sanzione disciplinare della radiazione.

Il radiato infatti è cancellato, cessa di appartenere all'ente, e per l'eventuale reinscrizione deve non solo trovarsi nelle condizioni di diritto di cui al V co. dell'art. 14 della L. 616/1966, ma deve presentare ex novo domanda di iscrizione senza alcuna possibilità che il periodo intercorso dal giorno della radiazione gli sia computato a favore nell'anzianità, e senza poter vantare alcun diritto alla effettiva reinscrizione.

Il radiato, o il cancellato a domanda, al momento della nuova presentazione della domanda di iscrizione si assoggetta a un nuovo vaglio da parte del Consiglio dell'Ordine, che può e deve decidere sulla sussistenza di tutti i requisiti ordinari, valutando, se del caso, anche l'eventuale infrazione in precedenza commessa e che diede luogo alla radiazione. I requisiti minimi di cui al V co. dell'art. 14 consentono solamente al radiato di presentare nuova domanda, ma il Consiglio dell'Ordine potrebbe anche rigettare l'iscrizione, qualora reputasse che il tempo trascorso, in relazione alla gravità della infrazione commessa, non è sufficiente per una sua riammissione nella categoria.

Ciò è confermato dalla circostanza che l'ultimo comma dell'art. 14 rammenta il diritto dell'interessato di ricorrere contro il diniego di accoglimento della domanda.

Il sospeso, invece, conserva il diritto potestativo alla reinscrizione, con conseguente "recupero" dei diritti che potessero essere connessi alla permanenza nell'albo e alla anzianità di iscrizione.

Il sospeso deve essere riammesso, perchè il III co. dell'art. 14 prevede la revoca obbligatoria della sospensione per morosità, quando l'iscritto dimostri di aver corrisposto le somme dovute.

Ciò in conformità alla natura della sospensione quale sanzione disciplinare sottoposta a vera e propria condicio iuris relativa all'adempimento degli obblighi contributivi del professionista.

Da qui la corretta interpretazione dell'ultima parte del III co. dell'art. 14 della L. 616/1966, che condiziona la revoca (obbligatoria) della sospensione per morosità alla circostanza che l'iscritto dimostri "di aver corrisposto le somme dovute".

Nel momento in cui l'iscritto ottiene la revoca della sospensione per morosità, e salda la sua anzianità di appartenenza alla categoria professionale fin dal momento della prima iscrizione, è evidente che sarebbe illogico parlare di soluzioni di continuità in rapporto alle quote contributive ed associative dovute dall'iscritto al Consiglio dell'Ordine e al Consiglio Nazionale. Il professionista dunque non sarà tenuto esclusivamente al pagamento delle quote fino al momento del provvedimento di sospensione dall'esercizio professionale, ma anche per il periodo successivo, fino al momento in cui chiede la reinscrizione.

Certo la condizione di sospeso farà perdere "attualità" anche all'obbligo contributivo, corrispondentemente alla interruzione dell'esercizio professionale, recando alla non possibilità per il Consiglio dell'Ordine di appartenenza di richiedere il pagamento delle quote nel periodo di sospensione, che saranno anch'esse sottoposte alla condicio iuris della volontà del professionista, il quale, al momento della reinscrizione, dovrà dimostrare il pagamento di tutte le somme dovute fino a quel giorno.

Ciò comporta che mentre per il periodo di regolare iscrizione all'albo e di esercizio professionale, fino alla sospensione per morosità, il credito del Consiglio dell'Ordine o del Consiglio Nazionale è esigibile, con conseguente obbligo di recupero da parte degli enti, per il periodo successivo il credito sarà esigibile solo al momento della domanda di reinscrizione, che dovrà anzi essere accompagnata dalla prova del pagamento di tutte le quote fino a quel momento.

Da notare che la sottoposizione a condizione sospensiva del credito della quota associativa cessa anche con qualsiasi altro mutamento di fatto nella condizione di sospeso. Così, ad esempio, se il sospeso, dopo un certo periodo di sospensione, si cancella definitivamente a domanda, fa cessare in quel momento la sua situazione di sospeso e, cessando la condizione sospensiva della riscossione delle quote, insorge il dovere del cancellato di pagare tutte le quote fino al momento della cancellazione con l'obbligo dell'ente di categoria competente al recupero delle medesime.



IL PRESIDENTE
(Dr. Geol. Pietro De Paola)

CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI

NATURA E CONSEGUENZE DELLA SOSPENSIONE DALL'ESERCIZIO PROFESSIONALE EX ART.14, II COMMA, LETT. b) L.25 LUGLIO 1966, N.616.

Ai sensi dell'art.14 della L.25.7.1976, n.616, il Consiglio Nazionale adottava, ed ora il Consiglio dell'Ordine adotta (per il combinato disposto dell'art.9, I co., lett. b) e d) della L.3.2.1963, n.112, e del I co. dell'art.4 della L.12.11.1990, n.239) le sanzioni disciplinari nei confronti dell'iscritto nell'albo o nell'elenco speciale che si comporti in modo non conforme alla dignità o al decoro professionale.

La legge prevede in particolare due ipotesi di sospensione dall'esercizio professionale di diritto (II co. dell'art. 14 cit.) conseguenti all'emissione di un mandato o di un ordine di cattura e a seguito della morosità per oltre 12 mesi del pagamento dei contributi all'Ordine.

L'inserimento di queste ipotesi nel II co. dell'art.14 della L.616/1966 dedicato alle sanzioni

disciplinari, la identità degli effetti e delle conseguenze della sospensione in genere con la sospensione di diritto, ci confermano che le ipotesi particolari di sospensione di cui al II co. del citato art.14 rientrano nel novero delle sanzioni disciplinari vere e proprie con tutti gli effetti relativi.

Ad ulteriore conferma soccorre l'ultima parte del II co. dell'art.14 che prevede come "in queste ipotesi la sospensione non è soggetta a limiti di tempo". La espressa previsione della particolarità cronologica della sospensione di diritto di cui al II co. fa a maggior ragione ritenere, con argomentazione a contrariis, che per tutti gli altri aspetti la sospensione dall'esercizio professionale è istituto unitario sia per quanto riguarda il I che il II co. dell'art. 14 della L.616/1966.

La natura giuridica di sanzione disciplinare della sospensione inflitta per morosità fa così conservare all'istituto il carattere punitivo proprio delle sanzioni e che comporta, di conseguenza, effetti sui diritti, ma non sui doveri.

Certamente l'esatta natura giuridica della sospensione è dibattuta in dottrina, in quanto, per certi

versi, ritenendosi l'esercizio professionale caratteristica fondamentale dell'iscrizione all'albo può essere sostenuto che la sospensione dall'esercizio professionale (sia con riferimento al I che al II co. dell'art.14 della L.616/1966) corrisponda ad una sospensione dall'iscrizione all'albo e quindi dall'appartenenza all'ente professionale.

La dottrina prevalente però (Lega, Le libere professioni intellettuali nelle leggi e nella giurisprudenza, pag. 250, nota 91) ritiene che il professionista continui ad appartenere all'ente, dal quale si allontana solo con la cancellazione o con la radiazione, e quindi il professionista stesso, ancorchè ad esso gli sia inibito l'esercizio professionale, resti vincolato ai doveri e alle regole deontologiche che, ovviamente, non si riferiscano direttamente all'esercizio professionale.

Ma l'eventuale continuazione di appartenenza all'ente, e quindi di iscrizione all'albo, se da un lato mantiene nei confronti dell'iscritto la persistenza di tutti i vincoli di carattere deontologico, non gli può consentire l'utilizzo di alcuno dei diritti che conseguono alla iscrizione.

Il professionista sospeso, anche nell'ipotesi di

sospensione di diritto per morosità, non solo non potrà esercitare la professione, ma non potrà neppure attribuirsi il titolo professionale di Geologo negli atti e nella corrispondenza, e qualora l'Ordine o il Consiglio Nazionale dei Geologi provvedessero a pubblicare l'albo Regionale o Nazionale sarebbero tenuti a non apporvi il nominativo del sospeso, a guisa del nominativo del cancellato o del radiato, potendosi tutt'al più, rendere pubblico il nominativo solo con l'espressa specificazione che trattasi di nominativo di iscritto sospeso dall'esercizio professionale e senza la possibilità di esercitare la professione.

Tutto ciò in conformità al principio generale che il mancato pagamento delle quote associative equivale a infrazione disciplinare, trattandosi di violazione grave degli obblighi associativi (App.Torino 11.1.1950, Giur. It., 1950, 1,2,666).

Per altro va qui rilevato che la sanzione disciplinare della sospensione, anche per morosità, ha effetti ben diversi dalla sanzione disciplinare della radiazione.

Il radiato infatti è cancellato, cessa di appartenere all'ente, e per l'eventuale reinscrizione deve

non solo trovarsi nelle condizioni di diritto di cui al V co. dell'art.14 della L.616/1966, ma deve presentare ex novo domanda di iscrizione senza alcuna possibilità che il periodo intercorso dal giorno della radiazione gli sia computato a favore nell'anzianità, e senza poter vantare alcun diritto alla effettiva reinscrizione.

Il radiato, o il cancellato a domanda, al momento della nuova presentazione della domanda di iscrizione si assoggetta a un nuovo vaglio da parte del Consiglio dell'Ordine, che può e deve decidere sulla sussistenza di tutti i requisiti ordinari, valutando, se del caso, anche l'eventuale infrazione in precedenza commessa e che diede luogo alla radiazione. I requisiti minimi di cui al V co. dell'art.14 consentono solamente al radiato di presentare nuova domanda, ma il Consiglio dell'Ordine potrebbe anche rigettare l'iscrizione, qualora reputasse che il tempo trascorso, in relazione alla gravità della infrazione commessa, non è sufficiente per una sua riammissione nella categoria.

Ciò è confermato dalla circostanza che l'ultimo comma dell'art.14 rammenta il diritto dell'interessato di ricorrere contro il diniego di accoglimento

della domanda.

Il sospeso, invece, conserva il diritto potestativo alla reinscrizione, con conseguente "recupero" dei diritti che potessero essere connessi alla permanenza nell'albo e alla anzianità di iscrizione.

Il sospeso deve essere riammesso, perchè il III co. dell'art.14 prevede la revoca obbligatoria della sospensione per morosità, quando l'iscritto dimostri di aver corrisposto le somme dovute.

Ciò in conformità alla natura della sospensione quale sanzione disciplinare sottoposta a vera e propria condicio iuris relativa all'adempimento degli obblighi contributivi del professionista.

Da qui la corretta interpretazione dell'ultima parte del III co. dell'art.14 della L.616/1966, che condiziona la revoca (obbligatoria) della sospensione per morosità alla circostanza che l'iscritto dimostri "di aver corrisposto le somme dovute".

Nel momento in cui l'iscritto ottiene la revoca della sospensione per morosità, e salda la sua anzianità di appartenenza alla categoria professionale fin dal momento della prima iscrizione, è evidente che sarebbe illogico parlare di soluzioni di continuità in rapporto alle quote contributive ed

associative dovute dall'iscritto al Consiglio dell'Ordine e al Consiglio Nazionale. Il professionista dunque non sarà tenuto esclusivamente al pagamento delle quote fino al momento del provvedimento di sospensione dall'esercizio professionale, ma anche per il periodo successivo, fino al momento in cui chiede la reiscrizione.

Certo la condizione di sospeso farà perdere "attualità" anche all'obbligo contributivo, corrispondentemente alla interruzione dell'esercizio professionale, recando alla non possibilità per il Consiglio dell'Ordine di appartenenza di richiedere il pagamento delle quote nel periodo di sospensione, che saranno anch'esse sottoposte alla condicio iuris della volontà del professionista, il quale, al momento della reiscrizione, dovrà dimostrare il pagamento di tutte le somme dovute fino a quel giorno.

Ciò comporta che mentre per il periodo di regolare iscrizione all'albo e di esercizio professionale, fino alla sospensione per morosità, il credito del Consiglio dell'Ordine o del Consiglio Nazionale è esigibile, con conseguente obbligo di recupero da parte degli enti, per il periodo successivo il credito sarà esigibile solo al momento della domanda

di reiscrizione, che dovrà anzi essere accompagnata dalla prova del pagamento di tutte le quote fino a quel momento.

Da notare che la sottoposizione a condizione sospensiva del credito della quota associativa cessa anche con qualsiasi altro mutamento di fatto nella condizione di sospeso. Così, ad esempio, se il sospeso, dopo un certo periodo di sospensione, si cancella definitivamente a domanda, fa cessare in quel momento la sua situazione di sospeso e, cessando la condizione sospensiva della riscossione delle quote, insorge il dovere del cancellato di pagare tutte le quote fino al momento della cancellazione con l'obbligo dell'ente di categoria competente al recupero delle medesime.

Roma, 19.10.1993



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI GEOLOGI**

VIA DELLA CONCILIAZIONE, 22 - 00193 ROMA
TEL. 6896143 - 68802847 - FAX 6896994

Illustre Consigliere,

Le trasmetto una serie di quesiti che pervengono dalla ns. segreteria riguardanti, come avrà modo di notare, questioni riguardanti gli iscritti nella posizione di morosi o di sospesi.

La prego di illuminarci sulle varie questioni.

La ringrazio e La saluto cordialmente.

(Pietro De Paola)
Pietro De Paola

Roma, 12 ottobre 1993



CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI

VIA DELLA CONCILIAZIONE, 22 - 00193 ROMA
TEL. 6896143 - 68802847 - FAX 6896994

Il Consiglio Nazionale nella seduta del 24.6.1992 ha deliberato le modalità di riscossione quote tramite le cartelle esattoriali; pertanto, dal corrente anno, agli iscritti non sospesi è arrivata la cartella per il pagamento.

I problemi interpretativi delle Norme discendono proprio dalla posizione dei sospesi, cioè dagli iscritti a cui è stato inviato il decreto di sospensione secondo quanto stabilito dall'art. 14 della Legge 616/1966.

Per i sospesi fino al 1991 i decreti di sospensione erano emanati dall'attuale Consiglio Nazionale e le quote dovute, in deroga al disposto normativo, si ritenevano limitate agli anni di morosità fino alla data di sospensione nonché ai periodi successivi alla data di riammissione, mentre gli anni compresi tra la sospensione e la riammissione si ritenevano non dovuti; con la legge sul decentramento e per uniformarsi alla legge, il Consiglio Nazionale, in accordo con gli Ordini Regionali, ha assunto due delibere (all. 1) che prevedono, fra l'altro, il pagamento di tutte le quote maturate, ivi comprese quelle relative al periodo di sospensione, a partire dall'1.1.1992, sia per i sospesi dal C.N. sia per i sospesi dagli OO.RR.

I problemi sorti con i sospesi sono i seguenti:

- ai sospesi dal C.N., in attuazione delle delibere sopracitate, va inviata la cartella esattoriale? ed ai sospesi dagli OO.RR. (le prime sospensioni sono del marzo 1993)?
- a chi non intende pagare ma neanche cancellarsi e richiede o si mette nella posizione di sospeso la cartella va inviata lo stesso? (la sospensione è un diritto dell'iscritto, ovvero conserva il carattere di sanzione disciplinare e pertanto è una condizione transitoria e assolutamente temporanea?);
- poichè l'art. 14 della legge 616/66 prevede che la sospensione per morosità non è soggetta a limiti di tempo, può il Consiglio attivarsi per il recupero delle quote, con emissione di cartelle o altro mezzo, oppure deve attendere che l'iscritto regolarizzi spontaneamente la sua posizione, creando anche problemi in sede di stesura del bilancio preventivo in cui non si distingue fra iscritti in regola e sospesi? (la non individuazione dei limiti di tempo è da considerarsi un diritto dell'iscritto a restare indefinitamente nella posizione di sospeso o una facoltà per l'Ordine di ritardare l'avvio delle procedure di recupero in considerazione dei tempi tecnici necessari?)

Si osserva, infine, che qualificando la sospensione quale diritto di ogni iscritto a richiederla e a permanere indefinitamente in tale posizione, si arriverebbe a configurare l'assurdo di un Ordine costituito esclusivamete da iscritti tutti sospesi e non paganti.

dal verbale del 16 17 settembre 1993

alle ore 16, presenti gli stessi consiglieri presenti al mattino, oltre al sopraggiunto dott. geol. Elio Senes, Tesoriere.

01.3) A suo tempo il CN ha inviato agli OO.RR. -con richiesta di un parere e di eventuali contributi- un testo organico contenente la "Bozza" di un nuovo "Codice Deontologico" predisposta con la consulenza dell'avv. Vitagliano. Sono pervenuti contributi e osservazioni e il Presidente invita il CN a decidere in merito. Il CN dopo discussione decide di affidare al Vicepresidente dott. Romanini l'istruttoria dei documenti inviati e di proporre alla prossima riunione di Consiglio un'apposita relazione con indirizzi per la rapida redazione di un "Testo" definitivo, che dovrà essere inviato ai singoli Ordini Regionali perché procedano alla regolare e formale deliberazione approvativa.

Alle ore 16,45 sopraggiunge il Consigliere dott. geol. Luigi Volpe.

01.4) Gli uffici di segreteria pongono alcuni quesiti in ordini alle procedure e alle azioni connesse con le azioni di sospensione, cancellazione, riammissione all'Ordine.

Il CN dopo una discussione particolarmente ampia e partecipata, decide quanto segue:

a - nel caso di morosi, sospesi e recentemente cancellati verrà inviata una lettera, nella quale ricordando la delibera di sanatoria assunta nel si inviterà il

soggetto a sanare la condizione di debitore per tutti gli anni in cui rivestì la posizione di "moroso" e a sanare il debito eventualmente maturato, nella condizione di "sospeso" per gli anni successivi al 1991.

b - per quanto riguarda il problema della riscossione delle quote di "morosi" e "sospesi" che non abbiano chiesto o non chiedano di essere cancellati, per gli anni a partire dal corrente 1993, il CN ravvisa nel testo delle leggi specifiche vigenti, incertezze interpretative, per cui decide di dover acquisire autorevoli pareri e suggerimenti.

c - per quanto concerne il caso recentemente verificatosi, ad esempio in Piemonte, di geologi che hanno chiesto nel 1993 di essere "cancellati" a partire da una data successiva, ad esempio dal gennaio 1994, ottenendo un provvedimento in tal senso, dall'O.R. competente, il CN ritiene di non poter interferire nelle procedure degli OO.RR. ancorchè ravvisi nella procedura medesima una qualche inopportunità;

d - per quanto riguarda le modalità di applicazione delle delibere relative ai sospesi, per l'eventuale invio delle cartelle esattoriale per il 1994 e per l'eventuale invio di riviste e circolari ai "sospesi" il CN rinvia ogni decisione all'acquisizione dei pareri di cui al precedente punto b;

e - per quanto riguarda infine gli irreperibili, il CN decide di dar corso comunque alle procedure in uso presso gli esattori.